

COMMERCIO SU AREE PRIVATE

1 - LIMITI ORARI GIORNALIERI

Le attività commerciali al dettaglio devono rispettare i seguenti limiti giornalieri intesi come facoltà e non come obbligo di apertura:

APERTURA: dalle ore 7,30

CHIUSURA: periodo ora solare alle ore 20,00
periodo ora legale alle ore 21,00

Ciascun esercente fissa, all'interno dei limiti giornalieri, il proprio orario di apertura e chiusura che può comprendere un intervallo pomeridiano, con facoltà, inoltre, di posticipare di un'ora, sempre rispetto ai predetti limiti, l'apertura antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale, la quale, comunque, non può avvenire oltre le ore 21,00 durante il periodo dell'ora legale e oltre le ore 20,00 durante quella solare.

La potrazione dell'orario di chiusura oltre le ore 21,00 potrà essere concessa in occasione di feste, nonché iniziative e periodi particolari.

2 - GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE

Nei giorni domenicali e festivi è obbligatoria la chiusura totale dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, salvo le eccezioni più avanti stabilite per particolari attività.

Nel caso di due o più festività consecutive, per garantire un servizio più idoneo di rifornimento al pubblico, è consentito, limitatamente alla categoria dei prodotti del settore merceologico alimentare, l'apertura antimeridiana nel primo giorno festivo (nel caso di due festività), a meno che tali aperture non vengano a coincidere con una delle seguenti festività:

1° GENNAIO - 1° MAGGIO - 25 APRILE - DOMENICA DI PASQUA - 25 DICEMBRE
nelle quali non è mai possibile l'attività di vendita e, quindi, l'apertura antimeridiana è consentita nel secondo giorno festivo.

Nelle festività infrasettimanali - non coincidenti con una delle date sopra indicate - i negozi e le altre attività che esercitano in modo esclusivo o prevalente la vendita del pane sono autorizzati, limitatamente alla vendita di tale prodotto, all'apertura antimeridiana sino alle ore 13,00;

3 - CHIUSURA INFRASETTIMANALE

E' facoltativa e rimane alla libera scelta dell'esercente la mezza giornata di chiusura infrasettimanale nelle giornate di: LUNEDI' MATTINA - GIOVEDI' POMERIGGIO - SABATO POMERIGGIO. E' fatto obbligo agli esercenti commerciali di rendere noto al pubblico mediante appositi cartelli e/o altre forme di comunicazione, gli orari e le giornate di apertura e chiusura dei propri esercizi.

(punto così sostituito con Ordinanza nr. 31 del 23 marzo 2010)

4 - PERIODO NATALIZIO E PASQUALE

Limitatamente al periodo natalizio (dalla 1^a domenica di dicembre al 6 gennaio) è consentita l'apertura domenicale e festiva fermo restando la chiusura totale nelle giornate del 25 dicembre e del 1^o gennaio.

E', inoltre, sospeso l'obbligo della chiusura infrasettimanale durante tutto il periodo natalizio e nella settimana precedente la Pasqua.

5 - FESTE PATRONALI

Durante la settimana in cui cade la festa del patrono San Rocco per l'intero territorio comunale e quelle in cui cadono le Feste di San Giuseppe Lavoratore per Pignatelli scalo, Madonna del Carmine per Tinci, Madonna delle Grazie per Marconia e Sant'Anna per Casinello, è data facoltà a tutti gli esercenti per la vendita al dettaglio dei prodotti di cui ai settori merceologici alimentari e non alimentari, di protrarre l'orario di chiusura fino alle ore 24,00 e di effettuare l'apertura antimeridiana domenicale e festiva.

6 - PERIODO DI CARNEVALE

Nelle ultime dieci giornate di carnevale è data facoltà di esercitare il commercio al dettaglio dei generi strettamente correlati alle manifestazioni carnevalesche, quali coriandoli, stelle filanti, maschere e simili, anche nei giorni festivi e durante la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, nonchè protrarre la chiusura serale fino alle ore 22,00 nel periodo compreso tra il "giovedì grasso" ed il "martedì grasso".

7 - PERIODO ESTIVO

Durante il periodo 1^o luglio – 30 settembre è data facoltà agli esercenti il commercio al dettaglio di sospendere l'obbligo della chiusura infrasettimanale.

Inoltre, durante lo stesso periodo, agli esercenti il commercio al dettaglio dei generi appartenenti al settore merceologico alimentare e non alimentare, è data facoltà di protrarre l'orario di chiusura serale fino alle ore 22,00.

8 - DEROGHE PER PARTICOLARI ATTIVITA' DI VENDITA

FIORI

I negozi specializzati nella vendita di fiori (attività esclusiva o prevalente), possono effettuare l'apertura antimeridiana nelle giornate domenicali e festive.

L'esercente che intende avvalersi di tale facoltà è tenuto ad effettuare la chiusura compensativa e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale scegliendo tra i giorni di LUNEDI', GIOVEDI' e SABATO.

E' sospeso l'obbligo della chiusura infrasettimanale e compensativa qualora siano concomitanti le seguenti date:

14 FEBBRAIO - 8 MARZO - 19 MARZO - 8 MAGGIO

E' altresì sospeso l'obbligo della chiusura infrasettimanale e compensativo nei giorni 1 e 2 novembre.

ATTIVITA' ARTIGIANALI

Le rosticcerie, le pasticcerie e gli esercenti attività artigianale di produzione di generi di gastronomia, gelateria, pizza al taglio, pasta fresca, macellerie autorizzate ad effettuare la vendita per asporto di carni arrosto e simili possono scegliere l'orario più idoneo in rapporto all'attività svolta entro i limiti previsti per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con la possibilità di effettuare l'apertura nelle giornate domenicali e festive, osservando, comunque, un'intera giornata di chiusura settimanale, in base al disposto della legge n. 425/71.

Se il turno di chiusura cade in un giorno festivo, la chiusura viene spostata al giorno successivo.

Questi esercenti comunicano l'orario e il turno di riposo prescelto al Sindaco, il quale verifica che gli stessi abbiano il requisito della specializzazione. A tale proposito per specializzazione si intende lo svolgimento della vendita delle merceologie sopra indicate in modo esclusivo o in forma nettamente prevalente.

CULTURA

Analoga possibilità di quella del punto precedente è concessa agli esercizi specializzati nella vendita di libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo.

MOBILI

Gli esercizi specializzati nella vendita di mobili possono mantenere aperta l'attività nei giorni domenicali e festivi osservando un altro giorno la settimana la chiusura obbligatoria.

ATTIVITA' MISTE

Le attività miste soggette ad autorizzazione comunale ai sensi della Legge 11.06.1971, n. 426, devono osservare gli orari per l'attività prevalente da loro esercitata. In ogni caso è vietato un orario differenziato.

Le attività miste soggette parte ad autorizzazione comunale ai sensi della Legge n. 426/71 e parte ad autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge n.287/91 o autorizzazione alla vendita di generi di monopolio o alla autorizzazione alla vendita di riviste e giornali, nelle ore in cui è prevista la chiusura dei negozi per gli articoli soggetti ad autorizzazione comunale per il commercio devono sospendere la vendita di tali articoli ad eccezione del latte alimentare, se devono tenere aperto il negozio o l'esercizio per svolgere l'attività prevista dalle altre autorizzazioni.

9 - PUBBLICITA' DEGLI ORARI DI VENDITA

I negozi e gli esercizi di vendita devono esporre al pubblico un cartello vidimato dal Comune e visibile all'esterno indicante l'orario di apertura e chiusura, prescelto dall'esercente entro i limiti della

presente ordinanza, nonché il giorno della chiusura infrasettimanale antimeridiana o pomeridiana e quello dell'eventuale riposo compensativo per le attività cui è consentito.

Le eventuali modificazioni d'orario devono essere comunicate preventivamente al Comune - Ufficio Attività Produttive - e rese note al pubblico mediante esposizione di apposito cartello, vidimato dalla stessa autorità.

Le attività commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza che effettuano un orario conforme ai limiti prefissati e che avevano già provveduto alla vidimazione del cartello sono esentati dagli adempimenti di cui sopra; per le attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza che effettuano un orario non conforme ai limiti prefissati oppure intendano scegliere una diversa mezza giornata di chiusura obbligatoria o non avevano provveduto alla vidimazione del cartello, devono provvedere con le modalità di cui sopra entro giorni 30 dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

10 - FERIE

Fermo restando quanto prescritto dall'art. 41 - comma 12 - del D.M. 4.08.1988, n. 375 (obbligo comunicazione della sospensione dell'attività con anticipo di almeno 10 giorni qualora la sospensione si protragga per più di un mese), ogni esercente di negozi di generi alimentari deve comunicare all'Ufficio Attività Produttive di questo Comune, entro il 15 di luglio, il periodo in cui intende effettuare la chiusura per ferie, qualora tale periodo sia compreso tra il 1° agosto ed il 31 agosto.

Nel caso in cui non risulti assicurata l'apertura di almeno il 25% degli esercizi per la vendita al dettaglio di generi alimentari, il Sindaco provvede a determinare la turnazione degli esercizi interessati fatta salva l'osservanza di diverse disposizioni di legge o dell'autorità.

11 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le violazioni alle norme del presente provvedimento, per quanto concerne l'attività commerciale al dettaglio, sono punite con la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000 (art. 10 Legge 28.07.1971, n. 558) obblazionabile con effetto liberatorio in L. 60.000.

In caso di recidiva sarà disposta la chiusura dell'esercizio sino ad un massimo di giorni 15.

COMMERCO SU AREE PUBBLICHE

1 - IN FORMA ITINERANTE

Abrogato.

2 - SU POSTEGGIO ASSEGNATO

Rimane pienamente valido ed efficace quanto stabilito dai vigenti Regolamenti Comunali relativi ai mercati mensili, quindicinali, settimanali e mercato coperto, nonché dal Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche e da altre disposizioni vigenti in materia.

...omissis...

Gli orari per le suddette attività di commercio al dettaglio e per i pubblici esercizi stabiliti con precedenti provvedimenti e successive modifiche ed integrazioni, non saranno più in vigore dal **15 luglio 1998** giorno in cui il presente provvedimento entrerà in vigore.